

COMUNE DI RIMINI

COMUNE DI RICCIONE

# PROGRAMMA "CITTA' DELLE COLONIE"

Ambito della zona "Aree del Marano"

## ALLEGATO GRAFICO 1.3

### QUADRO CONOSCITIVO:

- PREVISIONI PIANIFICATORIE E LEGISLATIVE DI TUTELA DI LIVELLO SOVRAORDINATO

Luglio 2003	Planimetria scala: 1:5.000
<b>COMUNE DI RIMINI</b>	
Il Sindaco:	Alberto Ravaoli
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Melucci
Il Dirigente:	Giancarlo Ferri
UNITA' DI PROGETTO PROGRAMMA D'AREA ED DILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	
Arch. Giancarlo Ferri	Arch. Annachiara Cipriani
<b>COMUNE DI RICCIONE</b>	
Il Sindaco:	Daniele Imola
L'Assessore Urbanistica:	Francesco Masini
Il Dirigente:	Guglielmo Zaffagnini
UFFICIO DI PIANO:	
Arch. Daniele Mazza	Geom. Saul Matteo Saponi - Geom. Sara Innocenti



### LEGENDA

- CONFINE COMUNALE
- PERIMETRO DEGLI "AMBITI CITTA' DELLE COLONIE" INDIVIDUATI
- ACQUE PUBBLICHE AI SENSI DELLA L. 05/01/1994, N. 36 E DEL D.P.R. 18/02/1999, N. 238:  
ART.1, L.36/94 - TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE, ANCORCHÉ NON ESTRATTE DAL SOTTOSUOLO, SONO PUBBLICHE E COSTITUISCONO UNA RISORSA CHE È SALVAGUARDATA ED UTILIZZATA SECONDO CRITERI DI SOLIDARIETÀ;  
ART.1, D.P.R. 238/99 - APPARTENGONO ALLO STATO E FANNO PARTE DEL DEMANIO PUBBLICO TUTTE LE ACQUE SOTTERRANEE E LE ACQUE SUPERFICIALI, ANCHE RACCOLTE IN INVASI O CISTERNE, AD ECCEZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NON ANCORA CONVOGLIATE IN UN CORSO D'ACQUA O NON ANCORA RACCOLTE IN INVASI O CISTERNE.
- FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVIGENTI A NORMA DEL T.U. DELLE LEGGI SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, APPROVATO CON R.D. 11/12/1933, N°1775, TUTTI SOTTOPOSTI ANCHE ALLE TUTELE, DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL R.D. 25/07/1904, N°523 E SPECIALMENTE NEL CAPO VII DEL MEDESIMO R.D., E NEL R.D. 9/12/1937, N°2669 E NELL'ART. 41 DEL D.LGS 11/05/1999, N°152; (IN PARTICOLARE VEDI ARTT. 93, 95, 96, DEL R.D. 523/1904)
- CORSI D'ACQUA MINORI QUALI, RII, SCOLI CONSORZIALI E FOSSI, CLASSIFICATI DEMANIALI, SOTTOPOSTI ALLE TUTELE, DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO VI, CAPO I, DEL R.D. 08/05/1904, N°368, NEL R.D. 25/07/1904, N°523 E NEL R.D. 9/12/1937, N°2669 E NELL'ART. 41 DEL D.LGS 11/05/1999, N°152, (IN PARTICOLARE VEDI ARTT. 132, 133, 134 E 140, DEL R.D. 368/1904 E ARTT. 93, 95, 96, DEL R.D. 523/1904) DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA E QUINDI SOGGETTE ANCHE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA CONSORZIALE (DEL. C. N°2/94/CA);
- LIMITE DELL'AMBITO DI TUTELA, DI CUI ALL'ART.146, COMMA 1, LETTERE:  
A) RELATIVO AI TERRITORI COSTIERI COMPRESI IN UNA FASCIA DELLA PROFONDITÀ DI 300 METRI DALLA LINEA DI BATTIGIA, ANCHE PER I TERRENI ELEVATI SUL MARE;  
B) RELATIVO AI FIUMI, I TORRENTI ED I CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N°1775, E LE RELATIVE SPONDE O PIEDE DEGLI ARGINI PER UNA FASCIA DI 150 METRI CIASCUNA, AD ECCEZIONE DI QUELLI RITENUTI IRRILEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI E PERTANTO INCLUSI IN APOSITO ELENCO REDATTO E RESO PUBBLICO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON ATTO G.R. N° 2000/2531 DEL 29/12/2000:  
- ALVEO ED AMBITI TERRITORIALI LATERALI DEL TORRENTE MARANO;

FASCE DI ML. 30 DI LARGHEZZA MISURATI A PARTIRE DALLA PIÙ VICINA ROTAIA E DAL LIMITE ESTERNO DELLE OFFICINE O DEGLI IMPIANTI (ART. 49 D.P.R. N. 753/80 E ART. 1 D.M. 03/08/1981);

- ALL'INTERNO DI TALI FASCE LE QUALI VIGONO SIA NEI CONFRONTI DEI TRACCIATI DELLE LINEE FERROVIARIE SIA DELLE OFFICINE E DEGLI IMPIANTI DI QUALSIASI TIPO DELLE FERROVIE DELLO STATO, SI APPLICANO LE NORME DEGLI ARTT. 49, 51, 52, 53, 54, 55 E 56, INOLTRE VIGONO LE NORME DELL'ART. 60 (PER L'APPLICAZIONE DI POSSIBILI RIDUZIONI DELLE DISTANZE) DEL D.P.R. N.753/80 E DELL'ART.1 DEL D.M. 03/08/1981;

NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO FERROVIARIO (D.P.R. 459/98);  
LIMITE DELLE FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DI ML.250 DI LARGHEZZA MISURATI A PARTIRE DALLA MEZZERIA DEI BINARI ESTERNI E PER CIASCUN LATO E DAL LIMITE ESTERNO DELLA STAZIONE E DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA, SUDDIVISE IN:

- FASCIA A (QUELLA PIÙ VICINA ALL'INFRASTRUTTURA) DI ML.100 DI LARGHEZZA PER LATO;

- FASCIA B DI ML.150 PER LATO;

ARENILE ED ALTRE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO SU CUI VIGE LA NORMATIVA DELLA L.R. N°9 DEL 31/05/2002 E DELLA DIRETTIVA APPROVATA CON DELIBERA C.R. N°468 DEL 6/03/2003;

VINCOLI DELLA PROPRIETA' PRIVATA CONTENUTI NELLE NORME DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE:

ZONA DI RISPETTO DI 30 ML. DI LARGHEZZA DAL LIMITE DEL DEMANIO MARITTIMO (ART. 55 C.D.N.);

ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI PER LA TUTELA DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA FISCALE, IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DOGANALE, AI SENSI DEL D.P.R. 23/01/1973, N.43 E D.L.GS. 08/11/1990, N.374;

- LINEA DOGANALE COSTITUITA DAL LIDO MARE - ART.1 DEL D.P.R. 23/01/1973, N°43;

- ZONE IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DOGANALE SOGGETTE ALLE LIMITAZIONI, AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.L.GS. 08/11/1990, N°374

(ART.19-IN TALI ZONE È VIETATO ESEGUIRE COSTRUZIONI ED ALTRE OPERE DI OGNI SPECIE, SIA PROVVISORIE SIA PERMANENTI,....NONCHÉ SPOSTARE O MODIFICARE LE OPERE ESISTENTI, SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE DELLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE)

LINEA DI MEZZERIA DEGLI ELETTRODOTTI E/O DI DELIMITAZIONE DELLE AREE O DELLE PARTI IN TENSIONE DI CABINE E SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE INFERIORI DA 132 KV, SOGGETTI ALLE NORME DI CUI AL R. D. 11/12/1933, N.1775, ALLA L. 28/06/1986, N.339, AL D.M. 21/03/1988, AL D.M. 16/01/1991, AL D.P.C.M. 23/04/1992, al D.P.C.M. 28/09/1995, alle L.R. 22/02/1993, N.10 E L.R. 31/10/2000, N.30, ALLA DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R.30/2000, EMANATA DALLA G.R. IL 20/02/2001, CON DELIBERAZIONE N.197, PUBBLICATA SUL B.U.R. N.40 DEL 16/03/2001 E S.M., ED ALLA L.22/02/2001, N.36; #

LIMITE DI DISTANZA DAI CONDUTTORI DELLE LINEE (ELETTRODOTTI) E/O DALLE PARTI IN TENSIONE DELLE CABINE E DELLE SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE INFERIORI A 132 KV A NORMA DELL'ART.5, COMMA 3 DEL D.P.C.M. 23/04/1992 IL QUALE RINVIA ALLA NORMA DEL D.M 21/03/1988 MODIFICATO AL D.M. 16/01/1991 - PUNTO 2.1.08 -DISTANZE DI RISPETTODAI FABBRICATI: DISTANZA NON MINORE DI (3+0.010 U) METRI;

-VALORI DELLE DISTANZE DI RISPETTO:

-PER LINEE AEREE IN CONDUTTORI NUDI O IN CAVO PROTETTO A 15KV 3,15 metri;

-PER CABINE ELETTRICHE A 15KV NON E' DISEGNATO IL LIMITE DI DISTANZA, MA SOLO LA LORO UBICAZIONE, DALLA QUALE SI APPLICA COMUNQUE LA DISTANZA DI RISPETTO PARI 3,15 metri;

FASCE DI RISPETTO, A NORMA DEL COMMA 1°DELL'ART.15 DELLA L.R. 31/10/2000, N.30, DALLE LINEE (ELETTRODOTTI) ED IMPIANTI ELETTRICI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART.13, DA INDIVIDUARE, NEGLI STRUMENTI URBANISTICI, IN CONFORMITÀ AI PUNTI 13.3) E 13.4) DELL'ART.13 DELLA DIRETTIVA REGIONALE PREVISTA DAL COMMA 3° DELL'ART.13 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE, EMANATA DALLA G.R. IL 20/02/2001, CON DELIBERAZIONE N.197 E PUBBLICATA SUL B.U.R. N.40 DEL 16/03/2001 E S.M., ALL'ESTERNO DELLE QUALI È SODDISFATTO L'OBIETTIVO DI QUALITÀ DI 0.2 MICRO TESLA DI INDUZIONE MAGNETICA AL RICETTORE, AI SENSI DEL COMMA 4° DELL'ART.13, DELLA STESSA L.R.30/2000, CON LE DIMENSIONI DI SEGUITO INDICATE:

VALORI DELLE DISTANZE DI RISPETTO (CALCOLATE A PARTIRE DALLA PROIEZIONE SUL TERRENO DELL'ASSE CENTRALE DELLA LINEA ED APPLICATE A CIASCUN LATO DELLA LINEA)

- LINEE AEREE A 132 KV (TERNA SINGOLA) - 50 METRI\*;
- LINEE AEREE IN CONDUTTORI NUDI A 15 KV - 20 METRI\*;
- LINEE AEREE IN CAVO PROTETTO A 15 KV - 3 METRI\*;
- LINEE INTERRATE IN CAVO A 15 KV - 3 METRI\*;

\* (AI SENSI DEL PUNTO 13.3 È COMUNQUE CONSENTITA LA DEFINIZIONE DI AMPIEZZE MINORI QUALORA SI DIMOSTRI IL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI QUALITÀ COSÌ COME DEFINITO AL PUNTO 13.1,...)

VALORI DELLE DISTANZE DI RISPETTO E/O DALLE AREE DI CABINE PRIMARIE E SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE:

- CABINE ELETTRICHE PRIMARIE A 132 KV - \*;
- SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE A 132 KV - \*;
- CABINE ELETTRICHE A 15 KV - \*;

\* ALLO STATO ATTUALE, DA PARTE DELLA REGIONE, NON SONO STATE NE DIMENSIONATE NE DEFINITE FASCE DI RISPETTO STANDARD.

# PER TALI IMPIANTI SONO DEFINITE DELLE FASCE DI SERVIZIO DI ELETTRODOTTO IN FAVORE DEI PROPRIETARI DEI MEDESIMI IMPIANTI, IMPOSTE AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, E LE DIMENSIONI DELLE AMPIEZZE DI TALI FASCE SONO:

- PER GLI ELETTRODOTTI DI PROPRIETA':
- DELLA SOCIETÀ ELETTRICA ENEL:
- PER LINEE A 132KV TRA 27-30 METRI;
- PER LINEE A 15KV CON CONDUTTORI AEREI NUDI TRA 7-15 METRI;
- DELLE FERROVIE DELLO STATO:
- SI VEDA IL RELATIVO PUNTO TRATTATO IN QUESTO TEMA;

LINEE (ELETTRODOTTI) ED IMPIANTI ELETTRICI IN ESERCIZIO (DI CUI AL COMMA 1° DELL'ART.13, DELLA L.R. N.30/2000) CHE SUPERANO IL VALORE DI 0,5 MICRO TESLA DI INDUZIONE MAGNETICA MISURATA AL RICETTORE, INDIVIDUATI A NORMA DEL COMMA 1° DELL'ART.15, DELLA L.R. 31/10/2000, N.30. NEGLI STRUMENTI URBANISTICI:

INDIVIDUAZIONE DEI CORRIDOI DI ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:

-IN ATTESA DI CONOSCERE I DATI PRODOTTI DALLE NECESSARIE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI COMPETENTI SUGLI IMPIANTI, QUALE PRIMA INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI STESSI CHE POTREBBERO SUPERARE IL VALORE DI 0.5 MICRO TESLA DI INDUZIONE MAGNETICA MISURATA AL RICETTORE, AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA DIRETTIVA REGIONALE PREVISTA DAL COMMA 3°DELL'ART. 13, DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE, EMANATA DALLA G.R. IL 20/02/2001, CON DELIBERAZIONE N.197 E PUBBLICATA SUL B.U.R. N.40 DEL 16/03/2001 E S.M., SI INDIVIDUANO DELLE AMPIEZZE DEI CORRIDOI ALL'INTERNO DELLE QUALI SI POSSONO REALIZZARE ESPOSIZIONI SUPERIORI A 0.5 MICRO TESLA DI INDUZIONE MAGNETICA, CON LE DIMENSIONI DI SEGUITO INDICATE:

-DIMENSIONI DELLE AMPIEZZE DEI CORRIDOI (CALCOLATE A PARTIRE DALLA PROIEZIONE SUL TERRENO DELL'ASSE CENTRALE DELLA LINEA ED APPLICATE A CIASCUN LATO DELLA LINEA)

- LINEE AEREE A 132 KV (TERNA SINGOLA) - 30 METRI\*;
- PER LINEE AEREE IN CONDUTTORI NUDI A 15 KV - 13 METRI\*;
- PER LINEE AEREE IN CAVO PROTETTO A 15 KV - 2 METRI\*;
- PER LINEE INTERRATE IN CAVO A 15 KV - 2 METRI\*;
- PER CABINE ELETTRICHE PRIMARIE A 132 KV - ;
- PER SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE A 132 KV - ;
- PER CABINE ELETTRICHE A 15 KV - ;

\* ALLO STATO ATTUALE, DA PARTE DELLA REGIONE, NON SONO STATE NE DIMENSIONATE NE DEFINITE FASCE DI RISPETTO STANDARD.

